



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze

VISTO il comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone testualmente: *"Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti."*;

VISTO l'articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che testualmente prevede: *"All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 148 è inserito il seguente: 148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017"*;

VISTO l'articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: *"Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico; b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di*



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

del Ministero dell'economia e delle finanze

5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti; c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande."

VISTO il successivo comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che stabilisce: *"L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili."*;

VISTO il successivo comma 142 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone: *"Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono*



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

del Ministero dell'economia e delle finanze

sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.";

VISTE le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 02 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 agosto 2019, con il quale è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, che i comuni devono trasmettere al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati"), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, per richiedere il contributo;

CONSIDERATO che il citato decreto all'articolo 2 ha definito le tipologie di investimento prevedendo che il contributo erariale può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti secondo il seguente ordine di priorità:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:

- a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;
- b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

del Ministero dell'economia e delle finanze

Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili:

- a) manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
- b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione;

Interventi di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente, ammissibili:

- a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;
- b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
- c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche

CONSIDERATO altresì che il citato art. 2, comma 5, ha previsto che, per garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di affidamento dei lavori, le opere pubbliche di valore superiore a 1.000.000 di euro, devono presentare al momento della richiesta di contributo un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori. Tale livello di progettazione è verificato, prima dell'assegnazione del contributo, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP). A tal fine entro il 15 ottobre 2019 gli enti, accedendo al MOP, verificano e, se necessario, integrano le informazioni sul livello di progettazione di ogni intervento identificato dal Codice unico di progetto (CUP).

VISTE le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 15 settembre 2019, stabilito dal citato comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2020, per un ammontare complessivo di euro 4.381.663.599,87 come riportato **nell'allegato 1** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

VISTO il terzo periodo del comma 140 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 che prescrive che la mancanza dell'indicazione di un codice unico di progetto



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

del Ministero dell'economia e delle finanze

(CUP) valido, ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo, comporta l'esclusione dalla procedura;

VISTO l'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale del 2 agosto 2019 che ha previsto che gli interventi devono essere identificati dal CUP classificati secondo i Settori e sotto-settori indicati di seguito, pena esclusione dal contributo:

- a) Settore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – Sotto-settore STRADALI;
- b) Settore INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE – Sotto-settore DIFESA DEL SUOLO oppure PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE oppure RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI oppure RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE;
- c) Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI – Sotto-settore SOCIALI E SCOLASTICHE oppure ABITATIVE oppure SANITARIE oppure DIFESA oppure DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE oppure GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE oppure PUBBLICA SICUREZZA;

VISTO il secondo periodo del comma 142 dell'articolo 1 della citata legge 145 del 2018, in base al quale sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto di gestione approvato (2018);

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);

CONSIDERATO l'ultimo periodo del comma 142 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che prevede, per i comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

del Ministero dell'economia e delle finanze

con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che le informazioni di cui al primo periodo del medesimo comma 142 sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno;

RITENUTO altresì opportuno tenere conto per i comuni dissestati, al fine della rilevazione delle informazioni di cui al ripetuto primo periodo del comma 142 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, delle disposizioni previste dall'articolo 264, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover escludere dalla procedura le richieste di contributo di cui all'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, inammissibili per le motivazioni ivi indicate;

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche di cui alla normativa citata, l'entità delle richieste ammissibili è pari ad euro 3.348.951.008,98 come riportato nell'**allegato 2** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, superiore all'entità del fondo stanziato, per cui occorre procedere alla formazione di una graduatoria dei comuni beneficiari del contributo;

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, l'attribuzione del contributo in favore dei comuni deve essere determinata, fermo restando le priorità di cui alla lettere a, b e c del medesimo comma, in base al criterio indicato nel secondo periodo del medesimo comma 141, ovvero quello della minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento (2018), assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

del Ministero dell'economia e delle finanze

RITENUTO, ai sensi del citato comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, di utilizzare le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione, trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione dei comuni dissestati che rientrano nel termine di cui all'articolo 264, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali le informazioni di che trattasi, laddove non trasmesse alla citata banca dati delle amministrazioni pubbliche, sono ricavate dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno;

CONSIDERATO che, dall'applicazione dei suddetti criteri alle richieste ammissibili discende la formazione della graduatoria per l'attribuzione del contributo, nei limiti dell'ammontare disponibile, per l'anno 2020, pari a euro 400.000.000,00, come riportato **nell'allegato 3** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

VISTO il comma 145 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato nel caso in cui il comune beneficiario non proceda, ai sensi del precedente comma 143, all'affidamento dei lavori entro 8 mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto;

CONSIDERATO che al fine dell'attuazione di quanto previsto dai commi 143 e 145 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, occorre individuare un termine certo per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori e che lo stesso può essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto, come riportata sul codice identificativo gara (CIG), secondo le modalità di cui alla Delibera dell'ANAC n.1 dell' 11 gennaio 2017;



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

del Ministero dell'economia e delle finanze

CONSIDERATO che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari, secondo le modalità e termini previsti dal comma 144 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 20 per cento entro il 28 febbraio 2020, del 60 per cento entro il 31 luglio 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146, e del restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATA l'esigenza di chiarire, per evitare dubbi interpretativi, che in caso di risorse non assegnate o non utilizzate si procede allo scorrimento delle graduatorie e che tale principio è applicabile a tutte le procedure previste nelle varie annualità dal comma 853 e seguenti, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche".

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 146 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'affidamento dei lavori ai sensi del predetto comma 143, è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 853 - 2020";

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 concernente "lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG", nonché il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

del Ministero dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

DECRETA

Art. 1

Richieste di contributo ammissibili e non ammissibili

1. Le istanze trasmesse dai comuni entro il termine perentorio del 15 settembre 2019, stabilito dal citato comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2020, sono riportate **nell'allegato 1** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Nel medesimo allegato 1 sono comprese le richieste escluse dalla procedura di attribuzione del contributo, e quindi inammissibili, per le motivazioni ivi indicate.
3. Le richieste di contributo ritenute ammissibili, tenendo conto di quanto previsto dai commi 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dai commi 140, 141 e 142 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, sono riportate **nell'allegato 2** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art.2

Comuni beneficiari del contributo



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

del Ministero dell'economia e delle finanze

1. Ai comuni indicati **nell'allegato 3** al presente decreto, in applicazione del criterio di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono assegnati, per l'anno 2020, contributi pari a euro 399.998.647,12 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 853 del medesimo articolo 1.

Art. 3

Affidamento dei lavori e Monitoraggio degli interventi

1. Il comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito.
2. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 853 - 2020".
3. Il controllo sull'affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, a seconda della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

del Ministero dell'economia e delle finanze

Art. 4

Erogazione del contributo

1. Il Ministero dell'interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari per una quota pari al 20 per cento entro il 28 febbraio 2020, per una quota pari al 60 per cento entro il 31 luglio 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 3 comma 2, come previsto dal comma 146 della legge 145 del 2018, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5

Rendicontazione

1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. Eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui all'art. 3 comma 2, sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

del Ministero dell'economia e delle finanze

Art. 6

Assegnazione risorse disponibili

1. Qualora non si proceda all'erogazione in favore dell'ente assegnatario dell'intero contributo o di una parte di esso, per rinuncia da parte dello stesso ente oppure in esito al mancato affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 3, le risorse rimaste disponibili sono assegnate ad altri Comuni beneficiari individuati mediante scorrimento della graduatoria relativa all'annualità del contributo per cui è stata presentata l'istanza.

2. A tal fine, i termini previsti dal presente decreto per l'erogazione dei contributi e per l'affidamento dei lavori dagli articoli 3 e 4 decorrono dalla data di comunicazione al nuovo beneficiario dell'avvenuta assegnazione del contributo, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 DIC. 2019

Il Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno

Elisabetta Belgiorno

Il Capo del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze

Biagio Mazzotta